

(N. 1825)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPORE** e **TARTUFOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1957

Modifica alle norme sulla riscossione dell'imposta di consumo sui prodotti dolciari.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la Camera dei deputati, nel licenziare il disegno di legge concernente « Disposizioni in materia di finanza locale » già discusso al Senato della Repubblica e che, per tale successiva approvazione, divenne la legge 2 luglio 1952, n. 703, votò un ordine del giorno che invitava il Governo a porre immediatamente allo studio le modifiche atte a rendere la legge stessa, in sede di applicazione, maggiormente armonica nei suoi dettagli e più praticamente funzionale, indicando in tal ordine del giorno anche le modificazioni più urgenti.

In esecuzione di ciò il Governo ha presentato al Senato in data 23 maggio 1956, il disegno di legge n. 1515 contenente modificazioni di talune disposizioni vigenti in materia di tributi locali avendo cura di precisare che, non intendeva con esso realizzare una riforma di struttura dell'attuale ordinamento della finanza locale, nè affrontare il problema del riassetto finanziario degli enti locali, ma solo di apportare alla legislazione vigente quelle mo-

difiche universalmente riconosciute come le più urgenti ed indilazionabili.

Comunque, però, il detto disegno di legge, per quanto limitato, investe questioni di largo interesse, quali quelle del blocco delle supercontribuzioni, della soppressione di alcuni tributi, della perequazione dell'imposizione sul vino rispetto a quella sulle bevande alcoliche, ecc. per cui le proposte provvidenze importano uno studio disteso nel tempo per il loro esame e pieno accoglimento; e questo mentre occorre, invece, sia provveduto, con urgenza, ad ovviare inconvenienti, che sono derivati da modalità di applicazione dell'imposta di consumo per alcuni prodotti, i quali, con il sistema e la procedura di riscossione instaurata dalla ricordata legge del 1952, sono andati incontro ad un grave squilibrio ed ad una vera e propria crisi: come i prodotti dolciari, il cacao, e la cioccolata. Onde si appalesa improrogabile ed urgente la necessità di una norma di legge che, in attesa delle modificazioni più ampie e generali portate nel disegno di legge gover-

nativo e che dovranno discutersi con maggior calma e maggiore studio, provveda ad eliminare l'inconveniente più grave e più manifesto che è dato, per i prodotti dolciari, dal doppio sistema di applicazione di dazio consumo e dalla bolletta di accompagnamento.

Non è il caso di ricordare il disordine ed il danno derivato a tali prodotti dalle norme contenute negli articoli 13 e 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, perchè essi sono universalmente riconosciuti; tanto ciò è vero, che, spesso, si è fatto ricorso ad accorgimenti illegittimi per ovviare alle anomalie createsi, e si è, in fondo, per applicare la legge, financo violata la legge stessa, il che sta a dimostrare l'assoluta urgenza di provvedere.

E la cosa è così palmare che, nel predetto disegno di legge n. 1515 presentato dal Governo come si è detto sopra, si è dovuto prevedere l'esonero dall'obbligo della bolletta di accompagnamento anche per i generi già soggetti all'abbonamento obbligatorio nazionale soppresso dalla legge 2 luglio 1952, n. 703 e il sistema dell'abbonamento obbligatorio di carattere generale per i dolciumi ed altro.

Si ch'è chiaro che una immediata provvidenza legislativa che modifichi le norme preesistenti s'impone d'urgenza specie per i prodotti dolciari che hanno natura tutta propria e delicata, ed è, perciò, che sottoponiamo al Senato il seguente disegno di legge nella certezza di vederlo approvato con sollecitudine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« L'abbonamento è obbligatorio per la riscossione dell'imposta sui dolciumi, cacao e cioccolato nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento ».

Art. 2.

Per i prodotti di cui al precedente articolo non ricorre, per il trasporto, l'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del testo unico sopra citato.

Art. 3.

Le norme di cui agli articoli precedenti hanno immediata decorrenza dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.